



**Evento finale**  
**PROGETTO AAA**  
**Antenne Antidiscriminazione Attive**  
**Martedì 7 marzo 2023**

**Raccomandazioni ai decisori politici-istituzionali**  
**I fenomeni discriminatori dal punto di vista normativo**

*A cura dell' avv. Alessia Maria Gatto*  
*Componente centro del studi giuridici e sociali di Anffas Nazionale*

## **RACCOMANDAZIONE 1 - Introduzione nella normativa italiana della definizione di accomodamento ragionevole con previsione della modalità di adozione obbligatoria degli accomodamenti ragionevoli**

Motivazioni: Pur essendo da anni vigente in Italia una norma che tutela le persone con disabilità vittime di discriminazione (l.n. 67/06), nonostante la successiva ratifica della CRPD con l. n. 18 del 2009 e le raccomandazioni del Comitato ONU, ad oggi, non è ancora presente, all'interno della normativa italiana, una generale definizione di "accomodamento ragionevole" conforme all'art. 2 della CRPD e la connessa modalità di adozione obbligatoria dell'accomodamento ragionevole, come previsto dall'art. 5, paragrafo 3 della CRPD al di fuori dei settori del lavoro e della scuola.

Riguardo la definizione di "accomodamento ragionevole", innanzitutto, deve trovare puntuale applicazione quanto indicato dalla legge n. 227/2021, nella parte in cui prevede l'introduzione, nella l.n. 104/92, di una definizione di "accomodamento ragionevole" coerente con la CRPD e quindi esteso a tutti i contesti di vita e di relazione e la previsione che nel "progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato" siano individuati i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

Inoltre, continua a mancare in Italia un obbligo generale in materia di adozione di accomodamenti ragionevoli e, quindi, occorre accompagnare la definizione di "accomodamento ragionevole" con un connesso e generale obbligo di adozione dell'accomodamento ragionevole applicabile ai principali contesti di vita e relazione delle persone con disabilità e anche con un obbligo specifico in ciascuna normativa settoriale oltre i settori del lavoro e della scuola .

Occorre, infine, in linea con quanto indicato dalla CRPD all'art. 4.2, introdurre lo strumento della consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità in materia di obbligo di adozione dell'accomodamento ragionevole, per l'adozione dell'accomodamento ragionevole più appropriato.

## **RACCOMANDAZIONE 2 - Previsione del rifiuto dell'accomodamento ragionevole come discriminazione in base alla disabilità a partire dalla l.n. 67/06**

Motivazioni: Il rifiuto di un accomodamento ragionevole per le persone con disabilità è un tipo di discriminazione espressamente previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 2 CRPD). Il Comitato ONU, nel commento generale n. 6 del 2018 in materia di uguaglianza e non discriminazione, ha, quindi, individuato quattro forme di discriminazione: diretta, indiretta, il rifiuto dell'accomodamento ragionevole e le molestie.

Tuttavia, non vi è alcun espresso riferimento, specie nella l.n. 67/06, al rifiuto dell'accomodamento ragionevole in qualunque ambito della vita quale forma di discriminazione distinta dalla discriminazione diretta, indiretta e dalle molestie di cui all'art. 2 della medesima norma.

In Italia, con l.n. 227/2021, è stata già prevista l'introduzione, nella legge n. 104/92, della definizione di accomodamento ragionevole (si vd. Raccomandazione 1), «prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità»

Quindi, per adeguare tale tutela, anche in base alle osservazioni del Comitato ONU che ha raccomandato allo Stato di porre in atto una norma giuridica che stabilisca esplicitamente che il rifiuto di un accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione basata sulla disabilità in tutte le aree della vita, compresi i settori pubblico e privato, occorre introdurre, all'art. 2 della l.n. 67/06, una distinta forma di discriminazione costituita dal «rifiuto dell'accomodamento ragionevole».

### **RACCOMANDAZIONE 3 - Previsione dell'espresso riconoscimento normativo della discriminazione per associazione come discriminazione in base alla disabilità.**

Motivazioni: il Comitato ONU, nel commento generale n. 6 su “uguaglianza e non discriminazione”, ha espressamente riconosciuto come discriminazione in base alla disabilità anche la discriminazione “per associazione”, ossia la discriminazione perpetrata nei confronti di una persona fisica (o giuridica) vicina alla persona con disabilità e legata ad essa da una qualche «relazione» o «rapporto».

Per quanto riguarda l'Italia, con l'attuale formulazione dell'art. 2 della l.n. 67/06, si fa concretamente fatica a riconoscere tale specifica forma di discriminazione, già acclarata anche nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea, rendendo plausibile che si verifichino episodi di discriminazione in base alla disabilità che non riguardino la persona con disabilità ma chi gli è vicino, creando così un vuoto di tutela. Pertanto, occorre modificare l'art. 2 della l.n. 67/06, per estendere espressamente la tutela anche ai casi di discriminazione per associazione.

Inoltre, vi sono ulteriori forme di discriminazione riconosciute dal Comitato Onu ma non ancora adeguatamente affrontate e contrastate in Italia per le quali il Comitato Onu nel 2016 ha mostrato preoccupazione e formulato osservazioni.

Si tratta della discriminazione multipla, a causa della quale la vittima della discriminazione subisce una discriminazione per due o più motivi e della discriminazione intersettoriale, basata su più fattori che interagiscono tra loro in modo da non poter essere più considerati distinti e separati.

In linea con quanto già raccomandato dal Comitato ONU nel rapporto all'Italia del 2016, occorre quindi contrastare, anche a tal fine integrando la l.n. 67/06 sia sotto un profilo definitorio che di tutela, la discriminazione plurima e intersettoriale.

## **RACCOMANDAZIONE 4 - Modifica e semplificazione delle procedure di individuazione degli enti legittimati ad agire e agevolazioni per il ricorso agli strumenti di tutela**

Motivazioni: la vittima della discriminazione può delegare le Associazioni (ministerialmente legittimate ad agire) ad attivare e seguire il giudizio per proprio conto, ma la delega deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è per questo richiesto l'intervento di un notaio o pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede.

L'art. 13 della CRPD, tuttavia, invita a garantire l'effettivo accesso alla giustizia anche mediante degli "accomodamenti procedurali" in sede di attivazione della tutela giudiziaria.

Quindi, al fine di facilitare e rendere maggiormente effettivo l'accesso agli strumenti di tutela previsti dalla l.n. 67/06 e, in particolar modo, di avvalersi più agevolmente del supporto delle associazioni legittimate ad agire, occorre semplificare la procedura di rilascio della delega, resa oggi meno effettiva dall'esigenza per la vittima della discriminazione di dover reperire un notaio o pubblico ufficiale per autenticare la propria firma.

Per la medesima esigenza, inoltre, occorre prevedere l'esenzione del pagamento del contributo unificato per le associazioni legittimate ad agire, a qualsiasi titolo intervengano nel giudizio ai sensi della legge n. 67/06 e per le vittime di discriminazione nonché meccanismi eccezionali di patrocinio a spese dello Stato.



## **RACCOMANDAZIONE 5 - Introduzione di un sistema di raccolta dati sulla discriminazione in base alla disabilità.**

Motivazioni: L'art. 31 della CRPD prevede la raccolta di dati e l'elaborazione statistica per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Il comitato ONU, nel commento generale n. 6 su uguaglianza e non discriminazione (par.71) precisa che tali attività sono “essenziali per monitorare le politiche e le leggi contro la discriminazione” e che “la progettazione, la raccolta e l'analisi dei dati dovrebbero essere partecipative, vale a dire intrapresa in stretta e significativa consultazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità”.

Tuttavia, non risultano dati sistematici sui casi di discriminazione in base alla disabilità e sul ricorso agli strumenti di tutela ai sensi della l.n. 67/06.

Pertanto, occorre prevedere l'introduzione di un censimento pubblico annuale realizzato dal Ministero della Giustizia dei dati inerenti alle cause per non discriminazione, nonché la cogenza di un rapporto Unar sui casi di discriminazione in base alla disabilità in Italia, da realizzare anche sulla base dei dati raccolti attraverso la stessa Agenzia Nazionale Anffas e altre reti presenti sul territorio nazionale.

**Grazie per l'attenzione**